

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SAND

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1958

Provvidenze a favore delle zone della provincia di Bolzano colpite dalle alluvioni dell'agosto 1957

ONOREVOLI SENATORI. — La provincia di Bolzano è stata colpita, nei giorni 8 e 9 agosto 1957 da alluvioni di particolare gravità. Immediatamente le popolazioni colpite si sono rivolte alle autorità regionali e ministeriali competenti per ottenere un valido aiuto.

Nulla è stato fatto a tutt'oggi. E tra i danneggiati vi sono dei contadini poveri che hanno perduto tutto.

I danni, in taluni casi, sono stati di tale entità che risulta impossibile una rimessa in efficienza, per l'impossibilità della costruzione di efficaci opere di protezione.

S'impone il trasferimento dell'azienda in altra zona.

Per far fronte a tali spese occorre l'intervento, con provvedimenti adeguati all'entità dei danni, dello Stato.

Questo disegno di legge propone pertanto di estendere ai Comuni sinistrati della provincia di Bolzano le provvidenze che saran-

no disposte a favore del Friuli nord-orientale e del Goriziano a seguito dei disegni di legge proposti al Senato dai senatori Pedizzo, Tessitori e Vallauri il 30 luglio 1958 ed alla Camera dei deputati dagli onorevoli Beltrame e Franco Raffaele l'11 luglio 1958.

Lo stanziamento adeguato alla entità del disastro si indica, avuto riguardo a quanto è stato disposto in casi analoghi in un minimo di lire 1.100 milioni.

Il presente provvedimento, per le finalità cui è inteso, riveste carattere di massima urgenza.

Il proponente pertanto, in nome di quella solidarietà che la provincia di Bolzano ha sempre dimostrato verso altre Provincie, e per equiparare la sorte di tutti fornendo analoghi aiuti a tutti i bisognosi, confida che al presente disegno di legge non mancherà il vostro voto favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, e quelle dell'articolo 1 lettera i), e degli articoli da 3 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e successive modifiche, sono estese anche a beneficio della zona della provincia di Bolzano danneggiata dall'alluvione dell'8-9 agosto 1957.

Art. 2.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni da ripartirsi come segue:

a) lire 600 milioni per danni alle aziende agricole;

b) lire 500 milioni per danni ai fabbricati di proprietà privata urbana.

Art. 3.

Le domande di contributo dovranno essere presentate, secondo le modalità previste dalle leggi predette, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Art. 4.

La spesa prevista dalla presente legge sarà coperta per lire 1.100 milioni con uno stanziamento da imputarsi al capitolo n. 561 del bilancio del Tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.